



Segretariato Generale della
Giustizia Amministrativa

SEGRETARIO GENERALE
N. prot. /S.G.

12 FEB. 2007

Giustizia amministrativa
Segretariato Generale
Interno
CL n. 0001024 - 12/02/2007 - REGISTRAZIONE - spsg



cds 000005651200

Ai dirigenti della Giustizia amministrativa

Loro Sedi

Sono pervenuti alcuni quesiti in merito alla corretta applicazione delle disposizioni aggiunte dall'art. 1, comma 1307, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) all'art. 13, comma 6 bis, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in tema di spese di giustizia.

La novella legislativa prevede testualmente:

"per i ricorsi previsti dall'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonché da altre disposizioni che richiamano il citato articolo 23-bis, il contributo dovuto è di euro 1.000; per i predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità, il contributo dovuto è di euro 2.000".

I quesiti attengono in particolare all'individuazione delle controversie "in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture" per le quali è dovuto il contributo nella misura di euro 2.000.

La norma, con la suddetta dicitura, si riferisce alle controversie insorte nell'ambito di:

- procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, ivi compresa l'impugnazione dei bandi di gara e degli atti di esclusione dei concorrenti;
- procedure di affidamento di incarichi di progettazione, ivi inclusi i concorsi di progettazione ed i concorsi di idee di cui all'art. 91, 5° comma, d. lgs. n. 163/2006.

In tali materie i ricorsi per revocazione e per opposizione di terzo sono sottoposti al medesimo trattamento fiscale.

Sono invece soggetti alla misura di euro 1.000 le controversie riguardanti le procedure di occupazione ed espropriazione delle aree destinate alle opere pubbliche e di pubblica utilità ed i connessi ricorsi per revocazione e per opposizione di terzo.

Le controversie instaurate ai soli fini del risarcimento del danno per equivalente sono sottoposte alla misura di euro 500.

Restano in ogni caso soggetti all'applicazione del contributo nella misura di euro 250,00 (fatte comunque salve le esenzioni previste dalla legge, come, ad esempio, quelle per le controversie di pubblico impiego o elettorali) i ricorsi in tema di silenzio-rifiuto (art. 21 bis L. n. 1034/71), di accesso (art. 25, comma 5, L. n. 241/90), nonché quelli in tema di esecuzione della sentenza (art. 33 L. n. 1034/71) e di ottemperanza al giudicato (art. 27 R.D. n. 1054/24).

IL SEGRETARIO GENERALE
(Consigliere di Stato Marcello Borioni)

